

Emanazione regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Provvedimento n. 144

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'articolo 8, comma 4;

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" ed in particolare l'art.4 e l'art. 19, comma 1;

VISTO lo statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il regolamento di amministrazione contabilità e finanza del CNR, emanato con provvedimento n. 201, prot. AMMCNT-CNR n. 0507722 del 23 dicembre 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell'Università e della Ricerca, entrato in vigore dal 1° gennaio 2025;

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, emanato con provvedimento della Presidente del CNR n. 119, prot. AMMCNT-CNR n. 0241776 del 10 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell'Università e della Ricerca, entrato in vigore dal 1° agosto 2024;

VISTA la delibera n. 221 del 25 novembre 2025 "Modifica dell'articolo 11 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR";

VISTO il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, prot. n. 0783055 del 1° dicembre 2025;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTA la delibera n. 220 del 25 novembre 2025 “Atto di indirizzo relativo alla ristrutturazione e alla conseguente riorganizzazione della rete scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTA la nota prot. n. 0499073 del 4 dicembre 2025 con la quale è stata trasmessa, ai fini del controllo, la modifica dell’art.11 del regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, al Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. AOODGRIC n. 0019636 del 10 dicembre 2025, con cui è stato espresso nulla osta;

EMANA

1. L’unito regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche che sostituisce il regolamento di organizzazione e funzionamento approvato con provvedimento della Presidente del CNR n. 119, prot. AMMCNT-CNR n. 0241776 del 10 luglio 2024;
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Università e della Ricerca.

IL PRESIDENTE

Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, dello statuto del CNR e ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016.
2. Agli effetti del presente regolamento, ove non diversamente disposto, si intendono:
 - a) per statuto: lo statuto del CNR emanato con decreto del presidente del CNR n. 93 del 19 luglio 2018 e successive modificazioni;
 - b) per Ministro e Ministero: rispettivamente, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca;
 - c) per PNR: il Programma nazionale della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
 - d) per PTA: il Piano triennale di attività, di cui all'articolo 18 dello statuto;
 - e) per DVS: il Documento di visione strategica decennale, di cui all'articolo 18 dello statuto;
 - f) per missione: l'insieme delle funzioni principali e degli obiettivi strategici perseguiti nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
 - g) per programmi: gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito della missione;
 - h) per aree strategiche: gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito dei programmi, eventualmente articolate in aree progettuali;
 - h-bis) per aree progettuali: l'eventuale articolazione scientifica dell'area strategica;
 - i) per progetti interdipartimentali: progetti di particolare rilevanza strategica che coinvolgono diversi programmi affidati a due o più dipartimenti per le attività di programmazione, coordinamento e vigilanza;
 - l) per progetti: un insieme coordinato di attività scientifiche, di ricerca e di servizio volte a realizzare obiettivi definiti nell'ambito delle aree strategiche;
 - m) per afferenza: il rapporto tra un istituto e un dipartimento definito in base alle competenze e alle priorità strategiche;
 - n) per istituto partecipante: un istituto che pur non essendo afferente ad un dipartimento partecipa alle attività da questo coordinate;
 - o) per sede istituzionale: la sede dell'istituto individuata nell'atto costitutivo quale sede della direzione della struttura scientifica;
 - p) per sede secondaria: le sedi diverse dalla sede istituzionale che costituiscono articolazioni territoriali dell'istituto;
 - q) per strutture amministrative non dirigenziali: le strutture di livello non dirigenziale che ricoprono una posizione ordinamentale per lo svolgimento di specifiche funzioni di particolare rilevanza inerenti la gestione dell'ente.

Articolo 2

(Procedure e modalità applicative delle norme relative alle incompatibilità)

1. A seguito del conferimento dell'incarico i soggetti indicati nell'articolo 15 dello statuto risolvono eventuali incompatibilità nei termini stabiliti dalla legge e dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dallo stesso articolo e dalla legge. La dichiarazione è resa al responsabile per la prevenzione della corruzione.
2. Ove risulti la sussistenza di tali situazioni di incompatibilità, esperiti gli opportuni accertamenti, il responsabile per la prevenzione della corruzione provvede a darne comunicazione ai soggetti che hanno proceduto al conferimento dell'incarico.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

3. Le dimissioni, sono presentate all'autorità che ha proceduto al conferimento dell'incarico e comunicate al presidente, o a chi ne fa le veci, e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte dell'autorità competente per il conferimento dell'incarico.

4. Nel caso di incompatibilità o di dimissioni di un componente del collegio dei revisori dei conti subentrano i supplenti ai sensi di legge.

CAPO II – DIPARTIMENTI

Articolo 3

(Strutture tecniche-scientifiche e amministrative dei dipartimenti)

1. I dipartimenti hanno la sede istituzionale presso la sede legale del CNR e si avvalgono di una segreteria tecnico-amministrativa e di eventuali strutture tecniche-scientifiche per l'esercizio delle proprie competenze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Presso il dipartimento, il controllo interno di regolarità amministrativo contabile, ai sensi del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, è svolto nel rispetto del principio di separazione tra funzioni e responsabilità gestionali e di controllo, dal delegato al controllo nominato dal direttore generale, sentito il direttore del dipartimento, e scelto tra i dipendenti iscritti nell'apposito albo di cui all'articolo 4, comma 3 del RACF. Il delegato al controllo dipende dall'apposito ufficio di livello dirigenziale individuato dall'amministrazione centrale di cui all'articolo 4 del RACF.

3. Con la delibera del consiglio di amministrazione di costituzione del dipartimento, o con successiva delibera dello stesso organo, sono individuati gli istituti afferenti al dipartimento.

4. L'individuazione degli istituti che afferiscono a ciascun dipartimento deve garantire una disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie in linea con le specificità dei singoli settori e comparabile con quelle di analoghe strutture di livello internazionale. L'afferenza è determinata dalla pertinenza delle attività dell'istituto alle aree strategiche del dipartimento misurata in relazione all'investimento in termini di risorse umane, strumentali ed economiche; le aree strategiche del dipartimento di afferenza dovranno rappresentare l'impegno prevalente rispetto alla partecipazione dell'istituto alle attività di altri dipartimenti.

5. I dipartimenti possono avvalersi di strutture tecniche-scientifiche di rilevanza strategica interdipartimentale che assumono la denominazione di centri interdipartimentali. Tali centri sono istituiti con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere consultivo del consiglio scientifico, su proposta di un direttore di dipartimento, sentito il consiglio dei direttori di dipartimento. Il consiglio di amministrazione nomina altresì, con incarico quadriennale rinnovabile, il coordinatore del centro al quale il direttore di dipartimento competente attribuisce deleghe di funzione, gestionali e amministrative. Al coordinatore, individuato tra ricercatori/tecnologi di ruolo presso il CNR, non compete alcuna indennità aggiuntiva. Ai centri possono essere assegnate risorse strumentali e di personale.

Articolo 4

(Funzioni del direttore di dipartimento)

1. Il direttore promuove, dirige, coordina e vigila l'attività del dipartimento in base a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 12 dello statuto, avvalendosi anche della giunta dei direttori di istituto afferenti al dipartimento. Il direttore del dipartimento nei limiti indicati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, adotta gli atti di competenza del dipartimento, compresi quelli che impegnano il dipartimento verso l'esterno ed in particolare:

a) gestisce le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al dipartimento per il suo funzionamento esercitando le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale ed esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione;

b) istituisce unità di ricerca ai sensi dell'articolo 14;

c) approva le convenzioni ai sensi dell'articolo 26;

d) adotta gli atti di organizzazione interni del dipartimento;

e) esercita il potere di rappresentanza dell'ente nei limiti e alle condizioni precisate con provvedimento del presidente.

f) verifica la coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della programmazione delle attività del dipartimento;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

f-bis) svolge, in qualità di responsabile interno CNR dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle proprie competenze, i compiti e le funzioni del Titolare in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, individuate con decreto del presidente adottato previa delibera del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera h) dello statuto;

2. Almeno una volta l'anno il direttore del dipartimento convoca una conferenza di dipartimento per la valutazione dello stato di avanzamento delle aree strategiche, il loro aggiornamento e la formulazione di proposte. La conferenza si tiene anche in modalità telematica.

Articolo 5

(Procedura di selezione del direttore di dipartimento)

1. La procedura di selezione del direttore di dipartimento è articolata in due fasi.

2. La prima fase è affidata ad una commissione composta da tre o da cinque esperti, anche stranieri e con una adeguata rappresentanza di genere, nominati con decreto del presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione; la commissione deve espletare la prima fase della procedura di selezione entro 60 giorni dalla comunicazione della nomina; il predetto termine può essere rinnovato una sola volta. Oltre tale termine il presidente può dichiarare la decadenza della commissione.

3. La commissione procede alla definizione dei criteri sulla base del profilo e dei requisiti indicati dal bando.

4. Ciascun commissario esprime un giudizio individuale sul curriculum di ogni candidato. I candidati ritenuti in possesso della qualificazione richiesta sono ammessi a sostenere il colloquio a valle del quale la commissione esprime un giudizio collegiale.

5. Sulla base della valutazione comparativa dei giudizi collegiali espressi la commissione seleziona la terna di candidati che accederanno alla seconda fase. Fornendo puntuali motivazioni la commissione può indicare anche due candidati; la procedura di selezione deve essere ripetuta se la commissione non individua almeno due candidati idonei.

6. La seconda fase è affidata al consiglio di amministrazione. I candidati predispongono un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività del dipartimento per il consiglio di amministrazione. Il competente ufficio di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale acquisisce un parere dai direttori di istituto sui documenti, sentito il consiglio di istituto, con esclusione di eventuali candidati alla selezione. Il parere deve intervenire entro dieci giorni dalla richiesta; oltre tale termine il competente ufficio di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale può procedere anche senza il parere. Il documento è illustrato dai candidati al consiglio di amministrazione che, valutata l'adeguatezza della visione strategica rispetto agli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione e la capacità di realizzazione della stessa, nomina il direttore di dipartimento.

7. Qualora il consiglio di amministrazione, a seguito dell'audizione, non ritenga nessuno dei candidati pienamente rispondente alle esigenze scientifiche ed organizzative del dipartimento, dispone l'indizione di un nuovo bando di selezione.

8. Qualora il candidato nominato rinunci o, in corso di mandato, si dimetta dall'incarico, il consiglio di amministrazione può valutare di nominare uno dei candidati selezionati dalla commissione ai sensi del comma 5.

9. La nomina è deliberata dal consiglio di amministrazione. L'incarico è conferito dal direttore generale. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 3 dello statuto, l'incarico è subordinato alla collocazione in posizione di aspettativa dall'Università o dall'amministrazione che deve pervenire entro sessanta giorni dalla nomina.

Articolo 6

(Disciplina del rapporto del direttore di dipartimento)

1. L'incarico di direttore di dipartimento è a tempo pieno e ha una durata di quattro anni. Il direttore di dipartimento può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi. L'incarico di direttore di dipartimento può essere revocato con decreto del presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione anche prima della scadenza del quadriennio, nei casi stabiliti dalla legge o in conseguenza di:

a) ristrutturazione della rete scientifica del CNR in base ad una revisione delle macro aree e dei relativi dipartimenti;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

b) valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal consiglio di amministrazione, con particolare riferimento all'attuazione delle linee strategiche di sviluppo delle attività del dipartimento contenute nel documento presentato nell'ambito della procedura di nomina ed eventuali aggiornamenti derivanti dal processo di programmazione; in questo caso il predetto atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al direttore un contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuitegli;

c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dallo statuto accertate mediante l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 2.

2. In caso di cessazione anticipata dell'incarico prima del termine del quadriennio il consiglio di amministrazione può nominare il direttore di dipartimento utilizzando gli esiti della selezione di cui all'articolo 5. In alternativa si procede ad una nuova selezione. In attesa dello svolgimento della selezione pubblica le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal presidente tra il personale del CNR o, in alternativa, dal presidente anche con il supporto di esperti di alta qualificazione scientifica del CNR, delegando le funzioni amministrativo-gestionali al direttore generale.

3. Al direttore è corrisposto un compenso il cui ammontare è fissato dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Il compenso comprende una quota di retribuzione di risultato annuale il cui ammontare e le cui modalità di erogazione sono fissate dal consiglio di amministrazione ai sensi di legge.

Articolo 7

(Funzionamento della giunta dei direttori di istituto)

1. La giunta dei direttori di istituto di cui all'articolo 12 comma 6 dello statuto, è convocata e presieduta dal direttore di dipartimento che ne determina l'ordine del giorno. La partecipazione alle riunioni non comporta la corresponsione di alcuna forma di indennità o compenso. La giunta può operare per via telematica. La convocazione per la discussione di un determinato argomento può essere richiesta al direttore del dipartimento dalla maggioranza assoluta dei componenti. Per il parere di cui all'articolo 5 comma 6 nel caso di partecipazione del direttore del dipartimento alla selezione la giunta è convocata dal presidente del CNR.

Articolo 8

(Modalità di nomina del consiglio scientifico di dipartimento)

1. Ferma restando la disciplina del conflitto d'interessi, il consiglio scientifico di dipartimento di cui al comma 8 dell'articolo 12 dello statuto è composto da cinque membri con adeguata rappresentanza di genere ed è nominato per un quadriennio.

2. Tre componenti sono scelti dal presidente sentito il direttore del dipartimento.

3. Due componenti sono eletti dai ricercatori e tecnologi di ruolo dell'ente, in servizio presso gli istituti afferenti al dipartimento, secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione, tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell'ente. Le votazioni si riterranno valide se parteciperà almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto nell'ambito di ogni dipartimento. In caso contrario si ripetono le elezioni. Il consiglio di amministrazione stabilisce con propria delibera il regolamento per le elezioni.

CAPO III – ISTITUTI

Articolo 9

(Funzioni del direttore di istituto)

1. Il direttore dirige, coordina e promuove lo sviluppo delle attività dell'istituto di cui è responsabile ai sensi dell'articolo 14 dello statuto. A tal fine, adottando i necessari atti di competenza dell'istituto nel rispetto dei regolamenti dell'ente:

a) gestisce le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate all'istituto per il suo funzionamento esercitando le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale ed esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- b) adotta gli atti di organizzazione interni all'istituto, conferisce l'incarico ai responsabili di sedi secondarie di cui articolo 12, comma 2 e di unità di ricerca presso terzi di cui articolo 14, cui può conferire deleghe in base agli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione;
 - c) predispone gli atti di associazione alle attività di ricerca dell'istituto;
 - d) esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti ed alle condizioni precisate con provvedimento del presidente;
 - e) fornisce con regolarità comunicazione degli eventi più rilevanti che interessano le attività dell'istituto e del personale e informa il personale dell'istituto sull'andamento generale delle attività;
 - f) partecipa alle attività della giunta dei direttori di istituto;
 - f-bis) svolge, in qualità di responsabile interno CNR dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle proprie competenze, i compiti e le funzioni del Titolare in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, individuate con decreto del presidente adottato previa delibera del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera h) dello statuto;
 - g) esercita ogni altra funzione che gli sia assegnata da leggi e regolamenti.
2. Il direttore si avvale del consiglio di istituto secondo quanto disposto dall'articolo 13.

Articolo 10

(Procedura di selezione del direttore di istituto)

1. La procedura di selezione del direttore di istituto è articolata in due fasi.
2. La prima fase è affidata ad una commissione composta da tre o da cinque esperti anche stranieri e con adeguata rappresentanza di genere, nominati con decreto del presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione; la commissione deve espletare la prima fase della procedura di selezione entro 60 giorni dalla comunicazione di nomina; il predetto termine può essere rinnovato una sola volta, con un termine massimo di 15 giorni. Oltre tale termine il presidente può dichiarare la decadenza della commissione.
3. La commissione procede alla definizione dei criteri sulla base dei profili e dei requisiti indicati nel bando.
4. Ciascun commissario esprime un giudizio individuale sul curriculum di ogni candidato. I candidati ritenuti in possesso della qualificazione richiesta sono ammessi a sostenere il colloquio a valle del quale la commissione esprime un giudizio collegiale.
5. Sulla base della valutazione comparativa dei giudizi collegiali espressi la commissione seleziona la terna di candidati che accederanno alla seconda fase. Fornendo puntuali motivazioni la commissione può indicare anche due candidati; la selezione deve essere ripetuta se la commissione non individua almeno due candidati idonei.
6. La seconda fase è affidata al consiglio di amministrazione. I candidati predispongono un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto per il consiglio di amministrazione. Il competente ufficio di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale acquisisce un parere dal consiglio di istituto sui documenti. Il consiglio di istituto rende il parere senza la partecipazione di eventuali candidati alla selezione. Il competente ufficio di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale acquisisce altresì un parere dal direttore del dipartimento di afferenza. I pareri devono intervenire entro dieci giorni dalla richiesta; oltre tale termine il competente ufficio di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale può procedere anche senza i pareri. Il documento è illustrato dai candidati al consiglio di amministrazione che, valutata l'adeguatezza della visione strategica rispetto agli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione e la capacità di realizzazione della stessa, nomina il direttore di istituto.
7. Qualora il consiglio di amministrazione, a seguito dell'audizione, non ritenga nessuno dei candidati pienamente rispondente alle esigenze scientifiche ed organizzative dell'istituto, dispone l'indizione di un nuovo bando di selezione.
8. Qualora il candidato nominato rinunci o, in corso di mandato, si dimetta dall'incarico, il consiglio di amministrazione può valutare di nominare uno dei candidati selezionati dalla commissione ai sensi del comma 5.
9. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 3, dello statuto la nomina è subordinata alla preventiva richiesta di aspettativa all'Università o all'amministrazione che deve intervenire entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. La nomina è deliberata dal consiglio di amministrazione. L'incarico è conferito dal direttore generale.



Articolo 11

(Disciplina del rapporto del direttore di istituto)

1. L'incarico di direttore di istituto è a tempo pieno e ha una durata di quattro anni. Il direttore di istituto può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi indipendentemente dall'istituto. L'incarico di direttore di istituto può essere revocato con decreto del presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione anche prima della scadenza del quadriennio, nei casi stabiliti dalla legge o in conseguenza di:

a) ristrutturazione della rete scientifica del CNR;

b) valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal consiglio di amministrazione, con particolare riferimento all'attuazione delle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto contenute nel documento presentato nell'ambito della procedura di nomina ed eventuali aggiornamenti derivanti dal processo di programmazione; in questo caso il predetto atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al direttore un contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuitegli;

c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dallo statuto, accertate mediante l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 2.

1-bis. Nel caso in cui la ristrutturazione della rete scientifica del CNR, di cui alla lettera a) del precedente comma 1, determini una complessiva revisione dell'intero impianto scientifico di tutti gli istituti dell'Ente, gli incarichi *pleno iure* dei direttori degli istituti ai quali vengono accorpate altri istituti possono essere confermati, fino alla loro naturale scadenza, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, a condizione che le intervenute modifiche non alterino in modo sostanziale la missione del riformato istituto. Nella medesima ipotesi di cui al precedente periodo, fermo restando il limite dei due mandati, ai direttori degli istituti soppressi e ai direttori degli istituti che, per effetto della ristrutturazione, subiscano modificazioni sostanziali della missione istituzionale, il cui mandato *pleno iure* abbia termine in un periodo pari o superiore a ventiquattro mesi, è riconosciuta la facoltà di presentare la candidatura ad una nuova selezione di direttore di istituto.

2. In caso di cessazione anticipata dall'incarico prima del termine del quadriennio il consiglio di amministrazione può nominare il direttore di istituto utilizzando gli esiti della selezione di cui all'articolo 10. In alternativa si procede ad una nuova selezione pubblica. In attesa dello svolgimento della selezione pubblica le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal presidente tra il personale del CNR, di norma individuato tra il personale di ruolo con qualifica di ricercatore o tecnologo di livello più alto e con maggiore anzianità di servizio.

3. Al direttore di istituto è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Il compenso comprende una quota di risultato annuale il cui ammontare e le cui modalità di erogazione sono fissate dal consiglio di amministrazione ai sensi di legge.

Articolo 12

(Struttura organizzativa degli istituti)

1. Con l'atto costitutivo dell'istituto, sono indicate la sede istituzionale e le eventuali sedi secondarie, in cui è territorialmente articolato l'istituto, è indicato il dipartimento di afferenza, è fissato il numero dei rappresentanti nel consiglio di istituto ai sensi dell'articolo 13 comma 2 lettera b); sono identificate, in coerenza con il piano triennale e senza l'introduzione di maggiori oneri, le risorse finanziarie, strumentali e di personale, necessarie per le attività dell'istituto.

2. Alle sedi secondarie può essere preposto un responsabile delegato alla gestione, sentito il consiglio di istituto, scelto fra il personale dipendente che ricopra, di norma, le posizioni funzionali più elevate, in ragione delle specifiche competenze.

3. Viene istituita la nuova funzione di Responsabile della Gestione e Compliance amministrativa-contabile.

4. Ogni istituto con il supporto degli uffici dell'amministrazione centrale organizza, senza maggiori oneri, lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di supporto per l'esercizio delle proprie competenze ivi incluse quelle relative all'esercizio di strumentazione e infrastrutture.



5. Presso l'Istituto, il Responsabile della Gestione e della Compliance amministrativo-contabile (RGC) esercita le funzioni gestionali e assicura la compliance amministrativa e contabile di tutti gli atti firmati dal Direttore e di ogni altro atto dell'Istituto, con valenza esterna e interna limitatamente agli atti di natura contabile-amministrativa, avvalendosi delle unità di personale dedicate a tali attività.

6. Il RGC di Istituto è nominato dal Direttore Generale, sentito il direttore di Istituto, attraverso apposita manifestazione di interesse, anche in sede locale, tra il personale dell'Ente dotato delle necessarie competenze. In prima applicazione l'inquadramento nel nuovo ruolo avviene attraverso apposita procedura selettiva rivolta alle sole figure che già svolgono le funzioni di segretario amministrativo, secondo quanto disciplinato dal CCNL per quanto compatibile.

7. La sede di lavoro del RGC è presso l'Istituto di assegnazione alle dipendenze funzionali del Direttore di Istituto. Il Direttore di Istituto ha la responsabilità dell'indirizzo e del coordinamento contabile-amministrativo delle attività di responsabile della gestione amministrativa del RGC. Il Direttore di Istituto provvede altresì a tutti gli aspetti inerenti la gestione del rapporto di lavoro assicurando l'espletamento delle funzioni datoriali connesse alle attività di gestione del dipendente che svolge la funzione di RGC. Il RGC è assegnato gerarchicamente al Direttore Generale dell'Ente.

8. La funzione di assicurare la compliance amministrativo-contabile del RGC di Istituto è svolta alle dirette dipendenze e sotto le direttive e il controllo del Direttore Generale dell'Ente. Al Direttore Generale, sentito il Direttore di Istituto, è attribuito l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del RGC di Istituto in applicazione della normativa vigente.

Articolo 13 (Consiglio di istituto)

1. Presso ciascun istituto è costituito un consiglio ai sensi del comma 6 dell'articolo 14 dello statuto. Il consiglio di istituto svolge i seguenti compiti:

- a) esprime al direttore di istituto un parere semestrale sull'andamento generale delle attività dell'istituto;
- b) formula al direttore di istituto proposte per il miglioramento della qualità delle ricerche svolte e sullo sviluppo delle competenze;
- c) formula proposte al direttore di istituto nell'ambito delle procedure di programmazione di cui all'articolo 21;
- d) approva le proposte dell'istituto al dipartimento per lo sviluppo delle competenze e della strumentazione ai sensi dell'articolo 14 comma 3 lettera g) dello statuto;
- e) esprime un parere sulla relazione annuale dell'istituto sui risultati dell'attività svolta di cui all'articolo 14 comma 3 lettera h) dello statuto;
- f) nell'ambito della procedura di selezione del direttore di istituto esprime un parere al competente ufficio di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale sui documenti relativi alle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto presentati dai candidati. Eventuali componenti del consiglio di istituto che siano candidati non possono prendere parte all'esame dei documenti di cui al capoverso precedente. Se il direttore di istituto è candidato il consiglio è convocato dal ricercatore o tecnologo di livello più alto o, in caso di parità, dal ricercatore o tecnologo con la maggior anzianità di servizio nel livello;
- g) esprime un parere sul piano di gestione dell'istituto e riceve le relazioni consuntive;
- h) approva le proposte di associazione alle attività di ricerca dell'istituto, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c);
- i) adotta il regolamento interno per le modalità di svolgimento delle riunioni, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dall'amministrazione centrale;
- l) esprime parere sull'afferenza dell'istituto;
- m) esprime parere non vincolante sull'individuazione del responsabile di sede secondaria delegato alla gestione di cui all'articolo 12, comma 2.

2. Il consiglio di istituto è composto:

- a) dal direttore che lo convoca con cadenza almeno semestrale, ne determina l'ordine del giorno e lo presiede senza diritto di voto; il consiglio è altresì convocato su proposta di almeno un terzo dei componenti;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell'istituto fissata nell'atto costitutivo in un numero compreso tra cinque e sette membri.
3. Al consiglio di istituto se composto da cinque o da sei membri, partecipa un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell'istituto che ne integra la composizione; se invece è composto da sette membri partecipano due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo dell'istituto integrandone la composizione; in ogni caso la composizione così integrata opera limitatamente alle materie indicate nelle lettere a), c) ed f) del comma 1.
4. Le elezioni si svolgono anche per via telematica; ogni avente diritto esprime una sola preferenza.
5. I pareri e le proposte di cui al comma 1 sono trasmessi al direttore del dipartimento.
6. La partecipazione alle riunioni non comporta la corresponsione di alcuna forma di indennità o compenso. Il consiglio di istituto può operare per via telematica.
7. Il direttore di istituto assicura la pubblicità dei resoconti del consiglio di istituto all'interno delle sue strutture, assicurandone la trasmissione al direttore di dipartimento.
8. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni e possono svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi indipendentemente dall'istituto. In caso di trasferimento ad altro istituto o aspettativa o altra causa di interruzione, anche temporanea, dal servizio presso l'istituto, il rappresentante viene sostituito dal primo non eletto.

Articolo 14

(Unità di ricerca del CNR presso terzi e di terzi presso il CNR)

1. Per uno o più progetti a tempo definito da realizzare in collaborazione con altri soggetti, i dipartimenti possono proporre al consiglio di amministrazione di istituire unità di ricerca degli istituti afferenti o dei dipartimenti stessi, nel rispetto dell'articolo 12, comma 2, lettera e) e dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 127/2003 presso soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri, sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata e le condizioni scientifiche, tecniche e amministrative pattuite dalle parti coinvolte.
2. L'istituzione delle unità di ricerca presso terzi è proposta da un istituto, o dal dipartimento stesso con esplicita indicazione delle motivazioni relative alla opportunità e all'efficacia, efficienza o sinergia rispetto al conseguimento degli obiettivi programmatici del dipartimento.
3. Con le stesse procedure i dipartimenti possono autorizzare l'istituzione da parte di soggetti pubblici e privati italiani ed esteri di proprie unità di ricerca presso il CNR.

CAPO IV – AREE TERRITORIALI DI RICERCA

Articolo 15

(Modalità di costituzione, organizzazione e finanziamento delle aree territoriali di ricerca)

1. La delibera istitutiva dell'area territoriale di ricerca, adottata ai sensi dell'articolo 16 comma 2 dello statuto, indica le strutture che ne fanno parte, i servizi comuni essenziali e le risorse finanziarie, umane e strumentali per la loro gestione nell'ambito della programmazione dell'Ente. I servizi comuni essenziali sono individuati con atto del direttore generale.
- 1-bis) All'area sono assegnate le unità di personale di adeguato profilo per lo svolgimento delle attività previste, stabilite sulla base delle direttive del direttore generale.
2. I costi dell'area sono coperti:
- a) per quanto riguarda i servizi comuni essenziali, attraverso risorse del fondo ordinario e esterne provenienti dagli istituti che insistono nell'area;
- b) per quanto riguarda i servizi comuni aggiuntivi, da risorse esterne provenienti dagli istituti che insistono nell'area e che fruiscono dei servizi aggiuntivi, nonché da quelle provenienti dai servizi di cui al secondo periodo del comma 3.
3. Le attività dell'area possono essere integrate con quelle di altre istituzioni e di altri enti pubblici e privati, italiani, europei e internazionali, sulla base di appositi accordi. Gli istituti presenti nell'area possono stabilire, anche disgiuntamente, di attribuire all'area la gestione di servizi comuni aggiuntivi finalizzati anche all'utilizzo di grandi apparecchiature che potranno essere utilizzate anche per l'erogazione di servizi a terzi in regime di diritto privato, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione Europea.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

4 All'area sono preposti un presidente e un comitato d'area, ai quali non compete alcuna indennità aggiuntiva.

5. Ogni area adotta il proprio regolamento interno, nel rispetto della normativa vigente, dello statuto, del regolamento di organizzazione e funzionamento e del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR ed in conformità ai principi fondamentali stabiliti dall'amministrazione centrale. Il regolamento interno deliberato dal comitato d'area è approvato dal direttore generale.

Articolo 16

(Presidente dell'area territoriale di ricerca)

1. Il presidente dell'area è nominato con decreto del presidente del CNR, nel quale vengono definite le deleghe a lui attribuite, su proposta del comitato d'area tra i direttori degli istituti dell'area anche con sedi secondarie. La durata del mandato del presidente è determinata in relazione alla durata dell'incarico di direzione. Il presidente non percepisce indennità aggiuntive rispetto al compenso riconosciuto ai sensi dell'articolo 11 comma 3 e cessa nel caso di dimissioni, revoca o termine del mandato.

2. Il presidente dell'area:

- a) può essere destinatario di deleghe del presidente del CNR per curare e coordinare i rapporti con il sistema delle autonomie locali e delle imprese;
- a-bis) il presidente di area svolge compiti di raccordo con le istituzioni e le realtà locali;
- a-ter) svolge, in qualità di responsabile interno CNR dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle proprie competenze, i compiti e le funzioni del Titolare in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, individuate con decreto del presidente adottato previa delibera del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera h) dello statuto;
- b) dirige l'area ed esercita le funzioni del datore di lavoro sul personale assegnato all'area;
- c) impegna l'ente verso l'esterno nei limiti delle deleghe ricevute e delle risorse previste dal piano di gestione;
- d) stipula, acquisito il parere del comitato di area e, se non previsto dal piano di gestione, l'autorizzazione del direttore generale, accordi per l'utilizzo di infrastrutture e servizi comuni anche in regime di diritto privato;
- e) provvede alla gestione dell'area esercitando le deleghe gestionali conferite sulla base degli indirizzi operativi definiti dal direttore generale;
- e-bis) il presidente dell'area può attribuire deleghe al responsabile di area;
- f) formula le previsioni di spesa acquisito il parere del comitato d'area e provvede alle relative rendicontazioni;
- g) informa il direttore generale delle problematiche organizzative e gestionali più rilevanti;
- h) esercita il potere di rappresentanza dell'ente nei limiti ed alle condizioni precisate con atto del presidente del CNR.

Articolo 17

(Comitato di area)

1. Il comitato di area è composto dai direttori o dai responsabili di sede secondaria delegati dal direttore degli istituti localizzati nell'area e da una rappresentanza del personale eletto con modalità stabilite dal regolamento dell'area, nel rispetto della normativa vigente, dello statuto, del regolamento di organizzazione e funzionamento e del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, ed è presieduto e convocato dal presidente dell'area. In caso di vacanza della presidenza il comitato di area è presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

2. Il Comitato di area:

- a) formula proposte al presidente del CNR per la nomina, tra i componenti del comitato stesso, del presidente dell'area territoriale, ai sensi dell'articolo 16 comma 1;
- b) formula proposte al presidente dell'area per l'utilizzo di infrastrutture e servizi comuni anche in regime di diritto privato;
- c) formula proposte e pareri al presidente dell'area sulle modalità di gestione dei servizi comuni;
- d) formula proposte circa la gestione di servizi aggiuntivi agli istituti;
- e) approva la proposta di piano di gestione dell'area;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

e-bis) esprime un parere per l'individuazione del responsabile dell'area;

f) esprime annualmente una valutazione sulla qualità dei servizi erogati dall'area;

g) delibera il regolamento interno dell'area di cui all'articolo 15, comma 5 e le sue modificazioni, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dall'amministrazione centrale.

3. In caso di aree territoriali di ricerca di particolare dimensione e complessità gestionale secondo parametri definiti con delibera del consiglio di amministrazione, su richiesta del comitato di area, previo nulla osta del direttore generale, le competenze di cui all'articolo 16 comma 2, escluse le lettere a), a-bis), d) ed h) possono essere affidate ad un responsabile di area che provvede alla gestione amministrativa dell'area su delega del presidente dell'area.

4. L'incarico di responsabile di area è conferito dal direttore generale su proposta del presidente dell'area per un periodo non superiore al mandato del presidente.

5. Gli atti di cui alle lettere b), c), d), e), g) ed h) del presente articolo sono soggetti a pubblicazione sui portali istituzionali dell'area e degli istituti ad essa afferenti.

Articolo 18

(Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile)

1. Presso l'area, il controllo interno di regolarità amministrativo contabile, ai sensi del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, è svolto nel rispetto del principio di separazione tra funzioni e responsabilità gestionali e di controllo, dal delegato al controllo nominato dal direttore generale, sentito il presidente dell'area, e scelto tra i dipendenti iscritti nell'apposito albo di cui all'articolo 4, comma 3 del RACF. Il delegato al controllo dipende dall'apposito ufficio di livello dirigenziale individuato dall'amministrazione centrale di cui all'articolo 4 del RACF.

CAPO V – AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Articolo 19

(Modalità di individuazione degli uffici dell'amministrazione)

1. Gli uffici della direzione generale sono istituiti dal direttore generale previa delibera del consiglio di amministrazione e svolgono funzioni di supporto al direttore generale per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 11 comma 1 dello statuto.

2. Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere istituite, sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal direttore generale, direzioni centrali, corrispondenti ad uffici dirigenziali generali, nei limiti e con le procedure stabilite dalla legge. Con la stessa procedura si provvede alla istituzione di unità decentrate amministrative e di supporto.

3. Gli uffici interni delle direzioni centrali sono posti al medesimo livello degli uffici interni della direzione generale, corrispondenti ad uffici dirigenziali non generali.

4. Gli uffici interni in cui si articolano le direzioni centrali sono istituiti dal direttore generale, anche su proposta del direttore centrale interessato, previa delibera del consiglio di amministrazione.

5. Il direttore generale per particolari esigenze funzionali può istituire, su proposta del dirigente interessato e previa delibera del consiglio di amministrazione, strutture organizzative tecniche e/o scientifiche o strutture amministrative non dirigenziali.

6. La segreteria particolare del presidente è istituita come struttura amministrativa non dirigenziale afferente alla direzione generale.

7. Il direttore generale per lo svolgimento efficace ed efficiente dei servizi di supporto alle attività istituzionali della rete scientifica e valorizzare le professionalità presenti, previa istruttoria del dirigente interessato, può autorizzare la costituzione di una rete di referenti territoriali con il compito di collaborare, compatibilmente con i carichi di lavoro assegnati dalla struttura di afferenza, con lo stesso dirigente per lo svolgimento di servizi e/o attività di supporto tecnico amministrativo che per la loro peculiare distribuzione sul territorio richiedano un coordinamento centrale. I referenti territoriali sono selezionati dal dirigente interessato acquisito il nulla osta del direttore della struttura di afferenza. I referenti territoriali restano assegnati alle strutture di afferenza. Gli oneri di funzionamento delle reti sono a carico dell'ufficio interessato.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

8. Nell'ambito della direzione generale è istituito l'ufficio legale del CNR. Con il compito di provvedere alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e alla risoluzione delle controversie, anche in fase stragiudiziale. Nei limiti e alle condizioni previste dalla legge e dall'ordinamento professionale, è affidata ai dipendenti assegnati al predetto ufficio la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, con particolare riferimento al contenzioso del lavoro e al recupero crediti. Resta fermo il patrocinio dell'avvocatura dello stato ai sensi dell'articolo 20, comma 1, dello statuto e della normativa vigente, nonché, nei casi in cui ne venga ravvisata la necessità e comunque alle condizioni previste dalla legge, la possibilità di avvalersi di avvocati del libero foro.

Articolo 19-bis (Protezione dei dati personali)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali si intende:

- a) per titolare del trattamento: il Consiglio Nazionale delle Ricerche nelle sue articolazioni organizzative;
 - b) per responsabile interno CNR: il direttore di dipartimento, il direttore di istituto, il presidente di area territoriale di ricerca, il dirigente di un ufficio dirigenziale o il responsabile di una struttura organizzativa di cui all'articolo 19 comma 3, al quale sono attribuiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 specifici compiti e funzioni del titolare;
 - c) per responsabile del trattamento dei dati: il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 28 del regolamento 2016/679 (UE);
 - d) per responsabile della protezione dei dati: il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 37 del regolamento 2016/679 (UE);
 - e) per corrispondente del responsabile della protezione dei dati: il soggetto avente i requisiti indicati dall'articolo 37 del regolamento 2016/679 (UE), dedicato ad un dipartimento e, solo in casi eccezionali previa delibera del consiglio di amministrazione, ad una articolazione organizzativa dell'ente, che opera sotto la responsabilità e con dipendenza funzionale dal responsabile della protezione dei dati.
2. Il direttore generale svolge funzioni di coordinamento di tutti gli adempimenti connessi al trattamento dei dati personali per conto del titolare del trattamento fornendo indicazioni di carattere generale ai responsabili interni.
3. Il direttore generale nomina il responsabile della protezione dei dati e ne dà comunicazione al consiglio di amministrazione e al Garante per la protezione dei dati personali. Il direttore generale nomina altresì i corrispondenti del responsabile della protezione dei dati su proposta del responsabile della protezione dei dati del CNR.
4. Con decreto del presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione adottata ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettere g) e h) dello statuto, sono attribuiti funzioni e compiti ai responsabili interni, ai corrispondenti del responsabile della protezione dei dati, e sono introdotte ulteriori misure organizzative che possano assicurare una distribuzione di compiti coerente con gli assetti organizzativi dell'ente e adeguate strutture di supporto al direttore generale e al responsabile della protezione dei dati.

Articolo 20 (Funzioni dei dirigenti)

1. I direttori delle direzioni centrali di livello generale dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti preposti agli uffici dirigenziali non generali interni alle stesse, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale e esercitano coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione.
2. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali di secondo livello esercitano le funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione.
3. I dirigenti ai quali non sia affidata la responsabilità di uffici dirigenziali possono svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, su richiesta del consiglio di amministrazione, nonché possono avere la responsabilità di progetti specifici, anche attraverso la partecipazione ad organismi nei quali il CNR è interessato.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

CAPO VI – PROGRAMMAZIONE

Articolo 21

(Processo di programmazione)

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, delibera le linee guida per l'elaborazione del piano triennale che indicano obiettivi strategici definiti sulla base del documento di visione strategica decennale (DVS) e del programma nazionale della ricerca (PNR) nonché le risorse strumentali, finanziarie ed umane presuntivamente disponibili allocate per la realizzazione di tali obiettivi specificando la quota di risorse riservata alla ricerca spontanea a tema libero.
2. Su proposta di uno o più direttori di dipartimento il consiglio di amministrazione può altresì approvare progetti interdipartimentali.
3. Sulla base delle linee guida deliberate dal consiglio di amministrazione il direttore del dipartimento individua le aree strategiche, articolate in aree progettuali, del dipartimento, come proposta di apporto al piano triennale e, anche attraverso un confronto nell'ambito del consiglio dei direttori di dipartimento, indica le esigenze derivanti dalle necessità degli istituti dell'ente e dei soggetti esterni pubblici e privati e più in generale le finalità scientifiche ed economiche perseguite.
4. Gli istituti, nella formulazione degli elementi per la predisposizione del piano triennale di attività (PTA) di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a) dello statuto, indicano le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie e quelle presumibilmente disponibili per lo svolgimento delle attività, ivi incluse quelle acquisibili autonomamente, tenendo conto del complesso dei costi fissi a imputazione diretta e indiretta e possono altresì suggerire nuovi temi di ricerca.
5. Attraverso un confronto tra ciascun dipartimento e gli istituti vengono concordate le attività di ricerca affidate a ciascun istituto alla luce delle risorse disponibili, delle competenze degli istituti afferenti al dipartimento e degli altri istituti che sono chiamati a cooperare nonché dei possibili apporti esterni.
6. Gli istituti, nei limiti indicati dalle linee guida per l'elaborazione del piano triennale, curano altresì l'elaborazione di proposte di ricerca spontanea a tema libero che sono presentate e valutate con procedure stabilite dal consiglio di amministrazione ai fini dell'inserimento nella proposta preliminare di piano.
7. Il direttore generale, integrando le proposte elaborate dai dipartimenti e coordinate dal consiglio dei direttori di dipartimento con le esigenze gestionali dell'ente predispone una proposta preliminare di piano triennale fornendo per il primo anno del triennio elementi più specifici relativamente all'articolazione dei progetti, ai risultati attesi e alle previsioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie e della loro disponibilità.
8. Il presidente, sulla base della proposta preliminare di piano triennale di cui al comma 5 definisce la proposta conclusiva di piano triennale corredata del parere del consiglio scientifico.
9. Il piano triennale deliberato dal consiglio di amministrazione è trasmesso al Ministro per l'approvazione ai sensi della normativa vigente.
10. Gli istituti, i dipartimenti e le unità dell'amministrazione redigono conseguentemente il piano di gestione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.

CAPO – VII GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 22

(Promozione, coordinamento e gestione delle attività di consulenza e servizi)

1. I dipartimenti promuovono e coordinano, attraverso gli strumenti di programmazione, lo svolgimento di attività di consulenza, certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni, nonché di fornitura di servizi a terzi in regime di diritto privato nell'ambito delle competenze istituzionali del dipartimento e dei criteri e delle modalità definite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera cc) dello statuto, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione Europea.
2. Gli istituti gestiscono le attività di cui al comma 1.



Articolo 23

(Attività dei ricercatori e tecnologi)

1. In ottemperanza all'articolo 7, comma 1, dello statuto un membro del consiglio di amministrazione è eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi del CNR di ruolo attraverso procedure di consultazione anche telematica. Le elezioni si considerano valide se hanno partecipato almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini, a partire dal terzo scrutinio si prescinde dal quorum. Viene eletto il candidato che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti. Se nessun candidato ottiene il 40 per cento dei voti si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

1-bis). In ottemperanza all'articolo 8 dello statuto tre componenti del consiglio scientifico sono eletti da ricercatori e tecnologi del CNR con procedure di consultazione anche telematica. Le votazioni si riterranno valide se parteciperà almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto. In caso contrario si ripetono le elezioni. Il consiglio di amministrazione stabilisce con propria delibera i tempi e le modalità tecniche delle procedure elettorali.

1-ter). Nell'ambito degli strumenti di programmazione i ricercatori e i tecnologi partecipano, nel rispetto dell'autonomia scientifica garantita dalla Carta europea dei ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione europea, dell'11 marzo 2005 e degli articoli 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, alle attività programmate dall'istituto di appartenenza e svolgono attività di ricerca spontanea a tema libero.

2. I ricercatori e i tecnologi hanno facoltà di proposta per attività di ricerca programmata, nonché per iniziative di formazione in applicazione del regolamento del personale e degli altri rapporti di lavoro e formazione.

3. Il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato e i titolari di assegni di ricerca, fermo restando l'obbligo di svolgere le attività programmatiche per la cui realizzazione l'assunzione è stata effettuata o l'assegno è stato riconosciuto, possono svolgere attività di ricerca spontanea a tema libero di cui al comma 1-ter e proporre attività di cui al comma 2.

4. I ricercatori e i tecnologi, al fine di fornire elementi per la relazione annuale sui risultati dell'attività di cui all'articolo 14, comma 3, lettera h) dello statuto redigono annualmente un rapporto tecnico sull'attività svolta, sulle competenze acquisite, sulle collaborazioni attivate e sui risultati scientifici conseguiti. Tale rapporto può essere sostituito dall'inserimento sulle opportune piattaforme informatiche dell'ente dei prodotti della ricerca rilevanti ai fini della valutazione nazionale per gli enti di ricerca.

5. I ricercatori e i tecnologi, sono valutati periodicamente secondo il sistema di valutazione definito dal consiglio di amministrazione in coerenza con le disposizioni di legge in materia.

Articolo 24

(Gestione delle attività di ricerca per aree strategiche ed aree progettuali)

1. In attuazione degli strumenti di programmazione il direttore di istituto, anche sulla base di proposte dei ricercatori e tecnologi, sentito il consiglio di istituto, concorda con il direttore del dipartimento le più efficaci modalità per lo svolgimento delle attività la cui realizzazione è svolta dall'istituto stesso.

2. Le attività sono articolate in progetti per ciascuno dei quali il direttore di istituto individua obiettivi, risorse e tempi di realizzazione ivi inclusa l'indicazione, ove necessario, del responsabile di progetto. I progetti possono riguardare più istituti e più programmi in questi casi il responsabile di progetto viene individuato dai direttori di istituto coinvolti.

3. Nel caso in cui il progetto sia stato avviato a seguito della partecipazione dell'istituto a bandi o selezioni l'autorizzazione alla presentazione e/o l'indicazione nel progetto presentato dall'istituto di un responsabile scientifico costituiscono titolo per la nomina a responsabile di progetto. La revoca dell'incarico può avvenire solo in conseguenza di accertate irregolarità nella conduzione delle attività progettuali.

4. Per i progetti con risorse reperite dal dipartimento, il dipartimento può procedere ad una modifica dei progetti svolti dal singolo istituto, qualora l'andamento della ricerca o altre cause lo richiedano, assicurando un contraddittorio con l'istituto.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

5. Per i progetti con risorse reperite dal dipartimento, in sede di rendicontazione scientifica ed amministrativa del progetto, l'istituto è tenuto a mettere a disposizione del dipartimento le risorse non utilizzate.

6. Il consiglio di amministrazione individua, su proposta del consiglio dei direttori di dipartimento, il dipartimento cui affidare il coordinamento di eventuali progetti interdipartimentali di ricerca comuni a più dipartimenti. I direttori di dipartimento interessati concordano le attività di ricerca da svolgere.

Articolo 25

(Valorizzazione dei risultati dell'attività scientifica)

1. I dipartimenti e gli istituti, avvalendosi del supporto degli uffici preposti, svolgono attività di comunicazione e promozione della ricerca scientifica contribuiscono a curare la diffusione, la valorizzazione a fini produttivi e sociali dei relativi risultati per il settore di competenza.

2. I dipartimenti contribuiscono alle attività di promozione di cui all'articolo 12, comma 4, lettera h) dello statuto e, a tal fine, collaborano con gli uffici preposti e supportano, nell'ambito delle azioni di coordinamento avviate dalla suddetta struttura, i ricercatori e tecnologi nell'attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti.

3. Azioni di valorizzazione dei risultati della ricerca possono essere svolte nel rispetto dei commi 1 e 2 anche da singoli ricercatori o tecnologi attraverso l'utilizzo delle piattaforme informatiche dell'Ente.

Articolo 26

(Collaborazioni con altri soggetti)

1. I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti o accordi aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: a) accordo quadro o protocollo d'intesa; b) convenzioni operative.

2. L'accordo quadro o protocollo d'intesa è sottoscritto dal presidente su proposta del direttore del dipartimento o del direttore generale. L'accordo quadro o protocollo d'intesa definisce aree progettuali e modalità di collaborazione e può costituire la base per la successiva stipula di convenzioni operative e/o contratti nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione Europea, da parte degli istituti ai sensi del comma 3. La gestione congiunta delle attività è di norma affidata ad un comitato di gestione dove sono rappresentate le parti. Nel caso in cui l'accordo quadro o protocollo d'intesa preveda oneri per il CNR si applica il comma 3.

3. Le convenzioni operative e/o contratti disciplinano singole linee di attività. La stipula delle convenzioni e/o contratti avviene secondo le seguenti procedure e nel rispetto delle competenze tematiche e programmatiche dei singoli istituti e dipartimenti:

a) qualora la collaborazione sia prevista negli strumenti di programmazione il direttore di istituto procede alla sottoscrizione degli atti per il perfezionamento della stessa e ne dà comunicazione al direttore di dipartimento;

b) qualora la collaborazione consenta l'acquisizione di risorse non previste negli strumenti di programmazione e sia coerente con gli stessi ovvero non comporti oneri aggiuntivi per il CNR rispetto a quanto stabilito nei medesimi strumenti di programmazione, il direttore del dipartimento, su proposta di un direttore di istituto, può delegare la sottoscrizione di convenzioni operative e/o contratti al direttore di istituto stesso. Con decreto del presidente sono definiti casi particolari nei quali la sottoscrizione è effettuata dal direttore del dipartimento nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, lettera e) del presente regolamento;

c) qualora la collaborazione comporti oneri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito negli strumenti di programmazione, ma, comunque abbia contenuti programmatici con essa coerenti, gli istituti e il dipartimento presentano, rispettivamente, al dipartimento e al consiglio di amministrazione, una relazione istruttoria ai fini dell'approvazione da parte del consiglio di amministrazione;

d) qualora la collaborazione non sia prevista dagli strumenti di programmazione, gli istituti e il dipartimento presentano, rispettivamente, al dipartimento e al consiglio di amministrazione, una proposta motivata di variazione del piano triennale.

4. Per le associazioni temporanee di impresa e di scopo si procede con la stessa procedura prevista dal presente articolo, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione Europea.

Articolo 27

(Società, fondazioni, associazioni e consorzi)

1. La proposta di partecipazione o di costituzione di società, fondazioni, associazioni e consorzi è istruita dal direttore di dipartimento e approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente a norma dell'articolo 7 comma 2 lettera i) dello statuto. La proposta deve essere motivata in relazione ai seguenti elementi:

- a) compatibilità con le finalità istituzionali dell'ente da valutarsi anche in relazione ai vantaggi tecnici, scientifici ed economici rispetto alle risorse economiche e di personale proprio impiegato;
- b) valutazione degli strumenti statutari di cui il CNR dispone per garantire il perseguimento delle sue finalità istituzionali;
- c) specifiche ed esclusive ragioni tecnico-scientifiche che giustificano la scelta di determinati soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri;
- d) grado di coerenza con parallele presenze del CNR in strutture aventi finalità analoghe o comunque connesse.

2. Il consiglio di amministrazione esercita il diritto del socio nella gestione delle società partecipate, fondazioni, associazioni e consorzi, con riferimento alla nomina dei rappresentanti dell'ente.

CAPO VIII – CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 28

(Relazioni consuntive sull'attività delle strutture della rete scientifica)

1. Gli istituti elaborano una relazione con cadenza annuale sui risultati dell'attività di ricerca e sulla gestione delle risorse attribuite con riferimento sia agli obiettivi programmatici sia all'attività di ricerca spontanea a tema libero. La relazione viene trasmessa ai dipartimenti.

2. I dipartimenti con cadenza annuale, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 1 elaborano una relazione sul grado di conseguimento degli obiettivi programmatici anche con riferimento all'apporto dato dai vari esecutori interni e esterni.

3. La relazione di cui al comma 2 è trasmessa al direttore generale.

4. Il direttore generale, sulla base delle relazioni dei dipartimenti di cui al comma 2 integrate con i risultati e i costi relativi all'amministrazione, elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente e la trasmette al presidente.

CAPO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

(Trasformazione delle aree di ricerca)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le aree di ricerca istituite in base al decreto del presidente del CNR del 14 gennaio 2000, n. 015446 regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del CNR o agli articoli 36 e 58 del regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al decreto del presidente del CNR del 4 maggio 2005, n. 0025033, o agli articoli 15 e 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al decreto del presidente del CNR del 26 maggio 2015 n. 0036411, sulla base di un'istruttoria predisposta dal direttore generale sono trasformate, in base a quanto previsto dagli articoli 15, 16, 17 e 18 del presente regolamento con delibera del consiglio di amministrazione.

Articolo 30
(Disposizioni finali)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con decreto della presidente del CNR n.119 prot. AMMCNT-CNR n. 0241776 del 10 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell'Università e della Ricerca, entrato in vigore dal 1° agosto 2024;
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione.

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO CON IL PRECEDENTE ORDINAMENTO (sono riportate solo le partizioni che hanno subito modifiche)

NUMERAZIONE ORGANIZZAZIONE MODIFICATO CON NOVEMBRE 2025	REGOLAMENTO E FUNZIONAMENTO DELIBERA N. 221 DEL 25	DI	REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 2024
Articolo 11 (Disciplina del rapporto del direttore di istituto)			
inserito comma 1-bis.			
			abrogato art.31 (Norme transitorie)